FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

C/da San Benedetto snc
Centro Direzionale San Benedetto
92100 Agrigento - AG
Tel: 0922605351 Mail: del.agrigento@lnd.it
PEC: delegazione.agrigento@lndsicilia.legalmail.it
Sito: sicilia.lnd.it/?cm=2

Stagione Sportiva 2026/2027
Comunicato Ufficiale N. 20 del 16 Ottobre 2026

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2026/27:
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.
Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medica sportiva in corso di validità.

2. CERTIFICAZIONI MEDICHE

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica.
Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

3. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al **30/06/2027**.
Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.
A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.
Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

4. NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND

Tutte le rimesse dovranno pervenire **esclusivamente tramite Bonifico bancario** in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI** – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
IT14L0306909606100000410900
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o inviata tramite E-mail a: sicilia.amministrazione@lnd.it

Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

5. ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

6. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a. un dirigente accompagnatore ufficiale;
b. un medico sociale;
c. il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d. un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e. i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
f. per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9), la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

È fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9).

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2026/2027, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:
- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

7. ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:
"*Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara*".
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.
Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

8. TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.
Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento
Le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.
Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").
Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori/Allenatrici che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni
Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore/Allenatrice tesserato/a, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore Allenatrice regolarmente iscritto/a nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30

giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori/Allenatrici che vengono esonerati/e prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come Allenatore/ Allenatrice di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D. Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

9. CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

10. COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal.fifa.com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org
Link :
https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf

per info scrivere a **fch@figc.it**

11. REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

12. RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l'inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

13. DISTINTA CALCIATORI

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

14. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

15. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI"

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce "Comunicazioni" e, successivamente "CARTE FEDERALI".

16. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

17. NORME ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE TESSERAMENTO

ART. 29.4 "I NON PROFESSIONISTI"

Il tesseramento dei "non professionisti" può durare al massimo due stagioni sportive, se *sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie* anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

ART. 31 "I GIOVANI"

1.bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di "giovani" sino al termine di quest'ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di "giovane dilettante".

ART.32.2 "I GIOVANI DILETTANTI"

I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto

ART. 96 "PREMIO DI TESSERAMENTO"

6. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6

ART. 99 "PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA"

4. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.
6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.
7. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

ART. 117 bis comma 4 (Nuovo testo in vigore dall'01/07/2026)
"Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti", "giovani" e dei/delle "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"
In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:
"I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.
Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio"
Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
(1 febbraio stagione 2026/27)

ART. 40 quater "Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche"

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di **due soli calciatori** cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di **due sole calciatrici** cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia

In applicazione di quanto pubblicato sul C.U. N° 464 LND e 236/A FIGC del 27/05/2026: "Il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, **identificati con Status 7**, nel corso della stagione sportiva 2026/27, non consentirà alle società ti tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente o provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F."

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI
Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.
Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.
Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.
Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito **https://sicilia.lnd.it/**)

DISPOSIZIONE APPLICATIVA DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F.
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2026 della L.N.D., ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorchè mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti

calciatori e calciatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.
In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.
Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.
La decorrenza del tesseramento è regolamentata secondo quanto disposto dall'Art. 39 NOIF o 40 Quater nel caso di calciatori stranieri

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 402 LND (205/A FIGC), del 27 aprile 2026, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

18. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. - ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

Indicazioni Generali:

Le Società dovranno accedere al portale **Servizi FIGC – Anagrafe Federale**, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito **sicilia.lnd.it.**

Una volta effettuato l'accesso, selezionando la funzione **"Variazione organigramma"**, dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che **il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario**; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell'organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto "*Seleziona esistente*" e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l'incarico di Segretario o Consigliere con l'incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell'organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti "Altri dirigenti" non deve essere prodotto verbale.

Ogni **variazione all'organigramma successiva alla prima**, dovrà essere inserita nel **Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE**; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo per la corrispondenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l'aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. **Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l'affiliazione.**

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all'indirizzo:

supportotecnico@figc.it

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETA'

SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, **è sprovvisto** di quanto richiesto.

NUMERO RISERVE DISTINTA DI GARE

In deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

MAGLIE DI GIUOCO

In deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, è consentito ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA

in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e, quindi di avere un opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: registro.societafederali@figc.it b.baldari@figc.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE - Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 95 dell'1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la ***nuova App Programmazione Gare***, disponibile sia su Web che su Mobile.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce "Home" effettuare "Apertura segnalazione" o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all'indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su **CONTATTI.**

19. COMUNICAZIONI DELL' UFFICIO DEL COORDINATORE

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI:
LINK CARICAMENTO LETTERA DI IMPEGNO CLUB 1° LIVELLO

Nell'ambito del Sistema di Qualità dei Club Giovanili, regolamentato dal C.U. SGS Nazionale n. 18 dell' 11/08/2026, il Coordinamento SGS Sicilia comunica alle Società il link unico per presentare richiesta di **1° Livello**: **https://forms.gle/UnPEGGUz6yW512YV8**

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il **31 Dicembre 2026**.

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Le Società affiliate, che nel corso della corrente Stagione Sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, **entro e non oltre il 30 Novembre 2026** sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione tramite PEC al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, all'indirizzo sgs.attivitadibase@pec.figc.it, che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
La suddetta richiesta va effettuata, esclusivamente, utilizzando il modello allegato al C.U. n.1 SGS Nazionale del 13 luglio 2026, che ad ogni buon fine si allega al presente Comunicato Ufficiale. **Allegato 11 - FAC-SIMILE - Richiesta Autorizzazione Preventiva Provini**

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 24/07/2026:

3.6 Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.
Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti e ai Coordinamenti Regionali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano poi rispettate in sede di effettuazione dei tornei stessi

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

2° PERIODO – FESTIVITA' DI OGNISSANTI	Dal **30 Ottobre** al **2 Novembre** 2026
3° PERIODO – IMMACOLATA	Dal **4** all'**8 Dicembre** 2026
4° PERIODO – FESTIVITA' NATALIZIE	Dal **23 Dicembre** 2026 al **10 Gennaio** 2027
5° PERIODO – CARNEVALE	Dal **5** al **9 Febbraio** 2027
6° PERIODO – TORNEO D.O.C. – RISERV. SDC 3^ LIV	Dal **12** al **14 Marzo** 2027
7° PERIODO – FESTIVITA' PASQUALI	Dal **25** al **29 Marzo** 2027
8° PERIODO – FESTA DELLA LIBERAZIONE	Dal **23** al **25 Aprile** 2027
9° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI	Dal **30 Aprile** al **2 Maggio** 2027
10° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA	Dal **28 Maggio** al **2 Giugno** 2027
11° PERIODO – TORNEI ESTIVI	Dal **10** al **30 Giugno** 2027

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.
Come da C.U. SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio "Memorial" (durata di n. 1 gg.), "Feste/Ricorrenze patronali" (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.
Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata copia del pagamento di € 80,00, quali Spese di Funzionamento.
Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la Società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.
Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul C.U., che è necessario inviare **la richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare i seguenti documenti:

- **Scheda richiesta organizzazione Torneo**
- **Regolamenti suddivisi per categoria**
- **Calendario delle gare**
- **Modulo informativo Piano dei servizi sanitari**

Al termine del Torneo è **obbligatorio** inviare o consegnare al referente tecnico una **relazione finale** e le **copie delle distinte** delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza. Si allega il MODELLO DI RELAZIONE ed il MODULO INFORMATIVO PIANO DEI SERVIZI SANITARI.

Di seguito il "Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati":

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell'ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d'identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell'Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria
https://files.figc.it/version/c:NjA0YWUxMzgtM2Y5OS00:ODA5ZDlkM2QtOWU5Yi00/Allegato%201%20-%20Tabella%20modalit%C3%A0%20di%20gioco%20-%20Categorie%20di%20Base%20e%20Giovanili%202026-2027.pdf

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell'organizzazione;
- È possibile scrivere una mail a sicilia.sgs@figc.it;

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

20. COMUNICAZIONI

Si fa presente che il referente della società Gemini Calcio per il Campionato di Serie D Calcio a 5 Maschile è il Sig. Francesco Cairone (3401052218)

21. RIUNIONE PROGRAMMATICA – ATTIVITÀ DI BASE 2026/2027

VERSO L'INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA!

Si è svolta la **riunione programmatica** con le società della provincia di Agrigento, un importante momento di confronto e condivisione in vista dell'imminente avvio delle attività del Settore Giovanile e Scolastico FIGC.

Presenti all'incontro:
Prof. Stefano Valenti – Coordinatore Federale Regionale SGS
Prof. Angelo Caramanno – Delegato Provinciale
Vincenzo Petrucci – Referente Provinciale dell'Attività Giovanile
Giovanni Puccio – Responsabile Tecnico Territoriale

🤝 Un incontro all'insegna della collaborazione e della programmazione, con l'obiettivo comune di promuovere la crescita e lo sviluppo del calcio giovanile sul nostro territorio.

Le società partecipanti:
Acc. S. Sofia • Città di Ravanusa • Marina di Palma • Athena • Sangiovannese • Castrumfavara • V.R. Traina • P. Empedocle • Real Mosè • Fulgentissima • Agrigentum • Colleverde • Milici Club • Futsal AC Canicattì • Tao Academy • Favara Academy • Akragas SRL • Aragona • Libertas 2000.

Insieme, per una nuova stagione ricca di sport e valori!

PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il "**programma delle gare**" elettronicamente elaborato. **Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nei comunicati ufficiali.**
Si pregano le Società e la Sezione AIA di Agrigento, qualora ci fossero delle discordanze, di avvisare tempestivamente codesta Delegazione.

DAL 15/10/2026 AL 22/10/2026

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELTERMINI	KAMARAT 1972 SSDARL	A	19/10/2026 15:00	130 COMUNALE-FERDINANDO LOMBARDO	CASTELTERMINI	VIA MATTEOTTI
CAMPOFRANCO	SANCATALDESE CALCIO	A	21/10/2026 15:00	157 COMUNALE CAMPOFRANCO	CAMPOFRANCO	VIA ALLENDE
CIANCIANA CALCIO	GEMINI CALCIO	A	21/10/2026 15:00	132 COMUNALE GIUSEPPE SETTECASI	CIANCIANA	C.DA CASTELLACCIO
EMPEDOCLINA	VIRTUS AKRAGAS SLP	A	21/10/2026 15:00	45 COMUNALE V. COLLURA	PORTO EMPEDOCLE	VIA DELLO SPORT

1. CALENDARI PROVINCIALI

Si informano le Società che nella corrente Stagione Sportiva 2026/2027, al fine di fornire alle affiliate un servizio migliore ed evitare concomitanze di gare nelle diverse categorie a cui partecipano, con conseguenti spostamenti di gare, questa Delegazione stabilisce le seguenti giornate ufficiali per i rispettivi campionati provinciali.
Si invitano le Società a richiedere il nulla osta del Campo per i giorni sotto indicati.
Eventuali eccezioni verranno prese in considerazione solo se adeguatamente motivate.

CATEGORIA	GIORNATA UFFICIALE DI GARA INTERNA	GIORNATA ALTERNATIVA DI GARA INTERNA
Terza Categoria	Domenica	Sabato
Serie D C5 Maschile	Sabato tra le ore 15 - 20	Venerdì tra le ore 19 – 22 Domenica tra le ore 11 - 18
Calcio a 5 Femminile	Domenica tra le ore 11 - 18	Sabato tra le ore 15 - 20
Juniores Under 19 Regionali	Lunedì	Martedì – Mercoledì
Under 17 C11	Sabato	Venerdì
Under 15 C11	Domenica	Lunedì
Under 17 e Under 15 C5	Martedì	Lunedì

2. RECUPERO GARE – CAMPIONATI LND

Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile e come da regolamento prima della successiva giornata prevista da calendario.
Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.

Estratto C.U. n°1 della LND del 01/07/2026

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

3. RECUPERO GARE – CAMPIONATI SGS

Estratto Circolare n° 1 Attività Agonistica (C.U. n°19 della FIGC – SGS del 20/08/2026)

L)Recupero gare non iniziate, interrotte o annullate

Le gare dei Campionati Nazionali Giovanili maschili non iniziate, interrotte o annullate verranno recuperate nel rispetto delle disposizioni previste all'interno del Comunicato Ufficiale n° 008/Campionati Giovanili del 03/08/2026.

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2026/2027, si ritiene opportuno precisare che per tutte le restanti gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

4. RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si fa presente che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale **almeno quattro giorni lavorativi prima della data di disputa della gara che si intende modificare** e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.

Le richieste di rinvio gare dovranno essere istruite dalle Società nel Portale Servizi LND, raggiungibile al seguente link portaleservizi.lnd.it

VEDASI GUIDA OPERATIVA Programmazione Gare - Guida operativa.pdf

La gara oggetto di modifica, dovrà essere disputata prima della successiva giornata prevista da calendario.

5. SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 3287256507

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. **3287256507**.

Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.

6. ONERI FINANZIARI SGS

TESSERAMENTO CALCIATRICI E CALCIATORI	
Under 17 ed Under 15 maschili	**€ 23,17**
Under 17 ed Under 15 femminili	**€ 21,17**
Esordienti e Pulcini maschili	**€ 23,17**
Esordienti e Pulcini femminili	**€ 21,17**
Primi Calci e Piccoli Amici maschili	**€ 13,07**
Primi Calci e Piccoli Amici femminili	**€ 11,07**

7. CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI – SCHEMA DI SINTESI

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA
Piccoli Amici	2020 – 2021 (5 anni compiuti) (2022, dopo il compimento del 5° anni di età)
Primi Calci	2018 – 2019 (2020, dopo il compimento del 6° anno di età) **(no 2021)**
Pulcini età mista	2016 – 2017 (2018, dopo il compimento dell'8° anno di età) **(no 2019)**
Esordienti età mista	2014 – 2015 (2016, dopo il compimento del 10° anno di età) **(no 2017)**
Under 14	2013 (Max n°5 calciatori nati nel 2014, dopo il compimento del 12° anno di età) **(no 2015)**
Under 15	2012 - 2013 (Max n°5 calciatori nati nel 2014, dopo il compimento del 12° anno di età) **(no 2015)**
Under 16	2011 (2012 e 2013 dopo il compimento del 14° anno di età)
Under 17	2010 - 2011 (2012 e 2013 dopo il compimento del 14° anno di età)

Per una analisi completa si prega di consultare il C.U. n°1 della FIGC SGS del 13/07/2026 raggiungibile al seguente link: **https://files.figc.it/version/c:Y2UwZGRiMDMtODZjYS00:NWZlNjU5ZWQtYTM5Yi00/C.U.%20n.1%20-%20FIGC-SGS%20-%20Stagione%20Sportiva%202026-2027.pdf**

8. CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES REGIONALE FASE PROVINCIALE

Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", **obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione**, possono essere iscritte, a completamento dell'organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonché le Società "Pure" che ne faranno richiesta.
Alle gare del Campionato Regionale **"**Juniores **–** Under 19" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2008** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
È consentito impiegare fino ad un massimo di **3 calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2007.**
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Norme sull'utilizzo dei calciatori "fuori quota"
Per quanto riguarda l'impiego dei calciatori "fuori quota" si chiarisce che l'utilizzo è facoltativo e che il limite di tre si riferisce all'intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all'arbitro, prima dell'inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio **2007** in poi, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

9. TEMPO DI ATTESA

Di seguito i tempi di attesa stabiliti per i seguenti Campionati Provinciali.
Altresì si ricorda che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

TERZA CATEGORIA – SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (VEDASI REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO).

UNDER 19

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

UNDER 17 - UNDER 15

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

10. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:
a. mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
b. attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
c. mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
d. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

11. PRIVACY

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.
Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

13. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)

14. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
CONTRADA SAN BENEDETTO SNC – CENTRO DIREZIONALE SAN BENEDETTO (3°PIANO)
92100 AGRIGENTO (AG)

15. ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	08.30 - 15.00
MARTEDI'	10.00 - 17.00
MERCOLEDI'	10.00 - 17.00
GIOVEDI'	**CHIUSO AL PUBBLICO PER REDAZIONE COMUNICATO**
VENERDI'	08.30 - 15.00
SABATO	**CHIUSURA TOTALE**

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

16. COMUNICAZIONE

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**
Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

17. REFERENTE PROVINCIALE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE

Si informano le società che è stato nominato come Referente Provinciale per l'Attività Giovanile il Sig. Vincenzo Petrucci, che riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì dalle ore 14:00 alle ore 17:30.**
Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

Il Segretario	***Il Delegato Provinciale***
Salvatore SANFILIPPO	***Angelo CARAMANNO***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 16/10/2026